



**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**I SEZIONE CIVILE**

**Proc. n. 14196/2016 R.G.A.C.**

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6 febbraio 2017,

Esaminato il ricorso proposto ex articolo 35 decreto legislativo numero 25 del 2008 da

**OSSERVA**

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo 19.11.2007 n. 251, che dispone, conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda. Ai sensi degli art. 5 e 7 del medesimo D.Lvo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

È invece persona ammissibile alla protezione sussidiaria il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"; più precisamente, secondo il citato art. 14 "sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Se per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello status di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.lvo 251/07-, d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione "L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...) Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere né di concedere il beneficio del dubbio, né di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante." (Cass. 18353/06).



In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

L'art. 3, comma 5, citato è stato interpretato nel senso di ritenere che: “La norma, testualmente riproduttiva della corrispondente disposizione contenuta nell'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE, costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici” (Cass., 8282/2013). Ancora: “In tema di protezione internazionale sussidiaria, l'art. 3 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, oltre a sancire un dovere di cooperazione del richiedente consistente nell'allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, pone a carico dell'autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d'origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti. In particolare, deve ritenersi necessario l'approfondimento istruttorio officioso allorquando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l'incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali: ciò proprio al fine di verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali” (Cass. 7333/2015).

Ebbene, occorre evidenziare che l'attuale situazione politica e di sicurezza della regione del Casamance è particolarmente delicata.

Il sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri riporta:

*“Nella regione meridionale della Casamance, compresa fra Gambia e Guinea Bissau, si trascinano gli effetti di un trentennale conflitto di matrice indipendentista. Saltuariamente si verificano scontri armati tra forze di sicurezza senegalesi e ribelli. In caso di viaggi nella regione si raccomanda pertanto di mantenere elevato il livello di attenzione. L'utilizzo delle strade secondarie, e tanto più di sentieri non asfaltati, è sconsigliato (in particolare nelle zone più prossime alla frontiera con Gambia e Guinea-Bissau) per la presenza di mine e per gli atti di banditismo. Si consiglia quindi di privilegiare gli spostamenti lungo gli assi principali (Ziguinchor-Sénoba, via Bignona, e Ziguinchor-Cap Skirring), evitando le ore notturne e i trasferimenti in solitudine”.*

Il Rapporto 2015-2016 di Amnesty International sul Senegal riferisce:

*“È proseguito il conflitto nella Casamance, anche se con minore intensità.”*



*CONFLITTO ARMATO INTERNO*

*Ad aprile, l'esercito ha avuto uno scontro a fuoco con il Movimento delle forze democratiche della Casamance (Mouvement des forces démocratiques de Casamance – Mfdc), nel dipartimento di Oussouye; fonti di stampa hanno riferito che c'erano state vittime da entrambe le parti. A luglio, un gruppo armato non identificato ha rapito 12 uomini nella regione di Sédhiou e li ha rilasciati quattro giorni dopo in cambio di un riscatto.*

*La popolazione civile ha continuato a subire le conseguenze del protrarsi del conflitto. Almeno un uomo è stato ucciso da una mina terrestre vicino al parco nazionale Basse Casamance ”.*

Da quanto sopra richiamato emerge la persistenza di un conflitto interno che, seppure di diminuita intensità, non permette di escludere il rischio che il ricorrente possa rimanere vittima di azioni violente e contrarie ai diritti umani fondamentali, sicché possono ritenersi ricorrenti i presupposti per accordare al richiedente la protezione sussidiaria prevista dal capo IV del decreto legislativo numero 251 del 2007, attuativo della direttiva 2004/83/CE.

Con riferimento alle spese di giudizio, non è applicabile al presente giudizio il disposto di cui all'articolo 133 d.p.r. numero 115 del 2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato". Infatti, la liquidazione dovrebbe "essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso": "Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133 essendo volto a disciplinare la condanna alle spese nei giudizi civili ordinari, non appare riferibile all'ipotesi in cui un'amministrazione dello Stato sia parte del giudizio. Induce a tale affermazione il rilievo che, per quanto riguarda il procedimento tributario, nel quale per definizione una parte è rappresentata da una pubblica amministrazione, è stabilita una regola diversa. L'art. 141 dispone infatti che "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'art. 82; per gli iscritti agli elenchi di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.12, comma 2, e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà". In sostanza, nel processo tributario, e quindi nel processo in cui è istituzionalmente parte una pubblica amministrazione, la regola adottata dal legislatore è quella propria del processo penale, con i correttivi dettati dalle peculiarità del processo. Il Collegio ritiene quindi che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. osti alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento" (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 2012).

**P.Q.M.**

Dichiara che ha diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo numero 251 del 2007 e manda la cancelleria per la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Questura competente.

Nulla sulle spese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza.

Catania, 13 febbraio 2017.

IL GIUDICE  
DOTT. GIUSEPPE ARTINO INNARIA

